

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLO, DEL NERO, PENNACCHIO e DE VITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1970

Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il 3 luglio 1969, in sede di approvazione del disegno di legge n. 672 (divenuto poi legge dello Stato 10 luglio 1969, n. 469), che apportava modifiche all'ordinamento della banda della Guardia di finanza e a quello della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato fece voti che gli esecutori aggregati della banda del Corpo delle guardie di finanza, non inquadrati nel nuovo organico di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882, a seguito del concorso interno previsto dalla legge stessa, venissero trattenuti nella banda in soprannumero all'organico, con la collocazione nei ruoli delle terze parti *B* secondo la tabella *C* della suddetta legge e con tutti i diritti derivanti da tale collocazione.

Anche l'allora Sottosegretario di Stato per l'interno assicurò, a nome del Governo, che l'ordine del giorno sarebbe stato sottoposto ad attento studio.

Il presente disegno di legge, però, non riguarda esclusivamente gli esecutori aggre-

gati della banda del Corpo delle guardie di finanza, ma anche quelli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ciò per il verificarsi di situazioni similari.

Il provvedimento riguarda un limitato numero di cittadini, e precisamente dieci per la banda della guardia di finanza e dieci per la banda della pubblica sicurezza, ma è inteso a sanare la precaria situazione dei così detti « esecutori aggregati » che non hanno trovato sistemazione in organico a seguito di concorso.

Essi, però, hanno sacrificato una vita intera di lavoro ai complessi musicali e, avendo nella maggior parte superato i limiti di età per eventuali concorsi nazionali, potrebbero da un momento all'altro essere esonerati e destinati a settori assolutamente diversi rispetto a quello artistico per il quale sino ad oggi sono stati esclusivamente e proficuamente utilizzati.

L'approvazione del disegno di legge riconosce *ad personam* ai residuati « esecutori aggregati » il diritto a terminare il servizio

nella stessa famiglia artistica nella quale lo hanno praticamente iniziato ed ininterrottamente continuato.

Il provvedimento proposto corrisponde all'attuale, generale orientamento di concedere stabilità di lavoro a quanti da anni prestano servizio in qualità di avventizi e fuori ruolo. A questo criterio si ispira il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente i requisiti per l'esercizio dell'insegnamento nella scuola media: disposizioni di favore sono in questi giorni all'esame del Parlamento per una definitiva normazione. È di questi giorni anche l'approvazione di una legge che riconosce una sistemazione in soprannumero dei contrattisti presso le ambasciate ed i consolati italiani all'estero.

Si tenga, inoltre, presente che l'articolo 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, ha inquadrato nei ruoli effettivi del nuovo organico della banda della Guardia di finanza, senza alcun concorso, gli allievi musicanti, che non presentavano peculiari requisiti nei confronti degli esecutori aggregati.

È da tener presente anche che nella banda musicale dell'Arma dei carabinieri, di fatto, tutti gli aggregati hanno trovato il giusto collocamento sia in virtù della legge 1° mar-

zo 1965, n. 121, sia in esecuzione di una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha dato una più corretta e favorevole interpretazione delle norme legislative.

La decisione n. 105 del 13 febbraio 1970 della IV sezione del Consiglio di Stato ha, in concreto, riconosciuto il diritto all'inquadramento « di tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, attendevano comunque alle correlative mansioni di suonatori di un determinato strumento », senza alcuna possibilità di distinzione, cioè, tra musicante effettivo, aggregato, allievo in soprannumero, in organico, eccetera. Si tenga conto, d'altra parte, che gli organici delle bande in questione, previsti dalle citate leggi nn. 882 e 707 del 1965, non sono, allo stato attuale, ancora completi di effettivi.

Onorevoli Senatori! Il provvedimento che è sottoposto al vostro esame comporta un modesto onere finanziario; esso si aggira sui 5 milioni e mezzo nella sua prima applicazione, in quanto gli esecutori aggregati, come tutti i componenti le bande, sono già in ruolo nei rispettivi corpi della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza.

Confidiamo, pertanto, che vorrete accordare la vostra approvazione a questo disegno di legge.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROSPETTO DEGLI INQUADRAMENTI E RELATIVO ONERE FINANZIARIO

	Guardia di finanza			Guardia di pubblica sicurezza		
	Numero	Importo unitario L.	Totale L.	Numero	Importo unitario L.	Totale L.
Da guardia di finanza e di pubblica sicurezza a brigadiere .....	4	235.152	940.608	2	235.152	470.304
Da guardia di finanza e di pubblica sicurezza a maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe .....	—	—	—	2	359.448	718.896
Da guardia di finanza e di pubblica sicurezza a maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe .....	—	—	—	—	—	—
Da appuntato a brigadiere .....	—	—	—	—	—	—
Da appuntato a maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe .	2	275.448	550.896	1	275.448	275.448
Da appuntato a maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe .	4	368.232	1.472.928	—	—	—
Da brigadiere a maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe .	—	—	—	1	217.080	217.080
Da brigadiere a maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe .	—	—	—	1	420.552	420.552
Da maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe a maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe .....	—	—	—	1	92.784	92.784
Da maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe a maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe .....	—	—	—	1	296.256	296.256
Da maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe a maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe .....	—	—	—	1	203.472	203.472
	10	—	2.964.432	10	—	2.694.792

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A parziale modifica degli articoli 33 e seguenti della legge 5 giugno 1965, n. 707, e degli articoli 24 e seguenti della legge 13 luglio 1965, n. 882, tutti gli esecutori aggregati alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alla banda del Corpo delle guardie di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore delle dette leggi e trattenuti nelle bande stesse fino alla data di entrata in vigore della successiva legge 10 luglio 1969, n. 469, sono inquadrati in soprannumero all'organico nelle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle terze parti B, secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.659.224 per l'anno finanziario 1970, si farà fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 2.964.432 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.